

PER IL DIALOGO

FAMIGLIA E RAPPORTI FAMILIARI NEL MONDO ISLAMICO. L'AREA DEL MAGHREB

1. LA FAMIGLIA PREISLAMICA

L'importanza che la famiglia riveste nel mondo musulmano è fondamentale. In essa si ravvisa il nucleo essenziale della Comunità dei Credenti¹, prima ancora che la cellula della società.

La concezione che vede la famiglia al centro della Comunità è presente fin dalla *jāhiliyya*, il periodo cosiddetto «dell'ignoranza» che precede alla propagazione dell'Islam. Ma stabilire con esattezza quale sia stata in origine la struttura della famiglia dell'Arabia preislamica, è un compito certamente non agevole dal momento che le fonti più attendibili, secondo insigni studiosi² non sono di per sé sufficienti a chiarire i dubbi circa l'effettiva portata dell'istituto familiare presso la tribù nomadi del deserto e quanta importanza si possa attribuire al matrimonio in un simile mondo.

Sembra che anticamente la famiglia araba si sia configurata in un particolare tipo di «famiglia matriarcale» nel senso che il potere al suo interno sia stato esercitato dal più prossimo parente maschio

¹ Per una ulteriore e più ampia specificazione sulla Comunità dei Credenti, si rimanda allo studio di P. - L. CLAVERIE, *Conoscere meglio l'Islam*, I, in «Nuova Umanità», 60 (1988), pp. 19-24.

² Cf. W. ROBERTSON-SMITH, *Kinship and marriage in early Arabia*, IInd edition by S.A. Cook, London 1903, pp. 81-158; G. STERN, *Marriage in early Islam*, London 1939.

della donna la quale, però, era al centro della vita familiare. Di conseguenza «i figli appartenevano alla tribù e alla famiglia della madre»³ ed erano sottoposti alla potestà di uno zio materno.

Nell'ambito di questa struttura matriarcale della famiglia, dalla letteratura antica viene messa in rilievo l'esistenza di alcune forme particolari di rapporto uomo-donna riconducibili senz'altro ad un sistema poliandrico.

Questo senza dubbio porta a giustificare il matriarcato, in quanto in un siffatto regime l'unica certezza per determinare la filiazione è la maternità. Dunque nella *jāhiliyya* vi era grande dissolutezza e promiscuità negli usi del popolo arabo, e in questo periodo sembra che si sia sviluppata la forma di «matrimonio a tempo» o «matrimonio di godimento»: *Nikāh al-mut'ah*.

In questo rapporto il matrimonio aveva una durata limitata, nel senso che si stipulava tra le parti un contratto a tempo e allo scadere del termine il matrimonio si estingueva oppure riviveva in virtù di un nuovo contratto.

Se questa forma ha continuato ad esistere anche quando da un regime di matriarcato si è passati ad una struttura patriarcale della famiglia, non è stato così per una forma di matrimonio che può essere vista solo in connessione con il regime di poliandria allora esistente. È il cosiddetto *Nikāh al istibda*, una strana forma di unione tra i due sessi in cui l'uomo poteva decidere di cedere la sua donna ad un altro uomo, di permetterne l'accoppiamento al solo fine di crearsi una discendenza migliore, qualora avesse reputato l'altro uomo persona di nobile stirpe o di notevole intelligenza.

Non è dato di sapere quanto queste forme di matrimonio abbiano potuto incidere sulla vita e sulla educazione dei figli, ma la vita nomade delle tribù e il continuo stato di allerta per cui gli uomini erano costretti, per difendersi, a continue guerre con altre tribù, porterebbero anche a tentare di giustificare l'instabilità di queste unioni e forse anche l'intento di procreare figli quanto mai forti in grado di poter affrontare la dura vita delle tribù nomadi.

³ Th. W. JUYNBOLL, *Manuale di diritto musulmano secondo la dottrina della scuola sciafeita*, (trad. di G. Baviera), Milano 1916, p. 117.

Al-Buḥārī⁴ nel *Ṣaḥīḥ*⁵, menziona altre due forme, molto licenziose, di unione sessuale tra uomo e donna; è d'altronde necessario continuare a non usare il termine matrimonio perché certamente queste forme non possono essere comprese nel significato proprio della parola, infatti di matrimonio si potrà parlare solo per le relazioni tra uomo e donna a partire dal periodo che immediatamente precede la «riforma» islamica.

Dunque queste due forme si ricollegano entrambe alla poliantria e una di esse è addirittura nient'altro che prostituzione. Era infatti in uso che una donna piantasse davanti alla tenda un suo indumento e che quindi si prostituisse. Nel caso si verificasse la nascita di un figlio la paternità veniva attribuita per mezzo di un'analisi, tra i possibili padri, basata solo sulla somiglianza.

Poliandrica è pure un'altra forma di relazione uomo-donna detta *rath*, in virtù della quale una donna intratteneva rapporti sessuali con più uomini, in genere dieci. Anche in questo caso per l'attribuzione di una eventuale paternità bisognava basarsi sulla designazione fatta dalla donna tra i suoi tanti uomini, attribuzione cui l'uomo designato come padre non poteva sottrarsi.

Alcuni autori classici fanno riferimento ad altre forme accanto a quelle già menzionate, si tratta del matrimonio *maqt*, simile al levirato ebraico, per cui la donna alla morte del marito passava in moglie al fratello o al figlio del defunto, quest'ultimo nato da un'altra donna; il matrimonio *badal* che veniva in essere quando due uomini si scambiavano tra loro la stessa donna.

Intorno a queste pochissime conoscenze ruota quindi la ricerca degli studiosi, nel tentativo di determinare se effettivamente nella società araba preislamica ci siano state consuetudini che possano definirsi matrimonio e quale rilevanza possa attribuirsi ad esse.

Oggi si può solo affermare con certezza che da questa antica forma di matriarcato si sia passati ad un regime patriarcale della famiglia e anche se non sembra possibile stabilire i tempi in cui

⁴ Al-Buḥārī è l'autore della più importante raccolta di *Ḥadīṣ*, cioè di quanto il Profeta fece o disse nel corso della sua vita. Il *Ṣaḥīḥ* di Buḥārī è nella tradizione musulmana l'opera più importante dopo il Libro Sacro.

⁵ Cf. *Detti e fatti del profeta dell'Islam raccolti da Al-Buḥārī*, a cura di V. VACCÀ, S. NOJA, M. VALLARO, Torino 1982, *Il matrimonio*, n. 67, p. 489.

si sia verificato il cambiamento è probabile che nel periodo precedente la predicazione di Maometto la famiglia abbia avuto una struttura facente capo al padre e alla sua tribù.

In questo periodo il rapporto uomo-donna diventa più stabile, il matrimonio diventa quindi «la forma prevalente dell'unione tra i sessi»⁶ alla Mecca come a Medina e in genere in ogni luogo dove le tribù si erano stanziate rinunciando alla vita nomade. Ed è su questa struttura di base che si costruisce la riforma islamica.

Una famiglia patriarcale quindi, dove «tutto apparteneva alla famiglia e alla tribù del padre, dove la donna non trovava generalmente alcuna posizione di privilegio e non era più il fulcro intorno a cui ruotava la vita familiare. In questa struttura familiare la donna veniva privata di quei diritti che un tempo forse le erano appartenuti; in un regime di poligamia illimitata o meglio limitata solo dalle possibilità economiche necessarie per mantenerne più di una, la donna era solo moglie, con l'obbligo di adempiere ai doveri coniugali e procreatrice di una prole sottoposta alla famiglia e alla tribù del padre»⁷.

Di quanta poca importanza abbia la donna in questa struttura familiare, è prova il fatto che la nascita di una figlia era in genere un disonore ed un ostacolo alla famiglia e alla tribù bisognosa di uomini adatti alle armi, per cui, a volte, il padre poteva anche sopprimere la neonata qualora lo avesse ritenuto opportuno, e in genere ciò avveniva quando in una famiglia vivevano già troppe donne⁸.

In questa situazione, radicalmente diversa nei caratteri tipici dalla struttura matrilineare, la famiglia patriarcale presenta la relazione uomo-donna in una forma stabile, anche se ancora rudimentale di matrimonio: il cosiddetto matrimonio per compra. Nel matrimonio per compra la donna era ceduta dal *walī*⁹, rappresentato

⁶ D. SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardo anche al sistema sciafeita*, vol. I, Roma 1943, p. 191.

⁷ A proposito di poligamia vedasi lo studio di G. STERN, in Y. LINANT DE BELLEFONDS, *Traité de droit musulman comparé*, voll. II, Paris 1965, p. 21.

⁸ Cf. L. MILLIOT, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Paris 1953, p. 270.

⁹ Si intende con questo termine l'istituto del curatore matrimoniale, persona preposta ad esprimere il consenso della sposa.

dal padre o dal parente più prossimo, al marito il quale versava al rappresentante della famiglia della donna il prezzo convenuto, sotto forma di dono nuziale: il *mahr*¹⁰. *Wali* e *mahr* dimostrano dunque come la donna sia oggetto del contratto che si inquadra nell'economia della famiglia.

In siffatta situazione non aveva alcuna rilevanza il parere della donna che poteva essere sposata anche contro la sua volontà. In conseguenza del versamento del *mahr*, acquisito dalla famiglia della donna, il marito esercitava su di essa un possesso pieno ed esclusivo, che poteva condurre anche alla facoltà di ucciderla in caso di adulterio¹¹.

Per la prole, la conseguenza di questa forma di matrimonio si manifestava in una totale dipendenza dal padre, così come era la paternità che determinava la appartenenza ad un nucleo familiare. Infatti appartenevano al padre tutti i figli che la moglie metteva al mondo e anche quelli di una donna divorziata e sposata quando era già incinta. Soltanto nel caso in cui il padre fosse stato ignoto i figli si consideravano appartenere alla madre.

Alla morte del padre, infatti, i figli e il patrimonio passavano sotto la potestà dell'avo paterno o del suo parente più prossimo, mentre per la vedova si verificava una situazione analoga al levirato ebraico. Si è fatto cenno alla poligamia praticata senza limiti in questo periodo: in conseguenza di questa massima libertà di rapporti, i figli nati da relazioni con schiave e concubine facevano parte della famiglia, nella stessa posizione giuridica dei figli nati da una donna libera e regolarmente sposata.

La tradizione preislamica vietava il matrimonio soltanto nel caso di unione tra consanguinei, tra liberi e schiavi e in caso di unione con madre e figlia contemporaneamente.

Spettava soltanto al marito sciogliere il legame matrimoniale per mezzo del ripudio¹², con il quale la donna veniva liberata da

¹⁰ Il *mahr* è un istituto importante nel sistema del diritto di famiglia islamico, tale da determinare, in alcuni casi, la nullità del matrimonio, venendo ad incidere sulla validità del contratto.

¹¹ Cf. Y. LINANT DE BELLEFONDS, *op. cit.*, p. 20.

¹² Il ripudio, la più comune forma di scioglimento del vincolo matrimoniale, è un privilegio riconosciuto soltanto al marito, mediante il quale gli è consentito porre fine al matrimonio senza il consenso della moglie.

ogni obbligo nei suoi confronti. Questa, di nuovo libera, poteva quindi tornare presso la sua famiglia e anche contrarre nuove nozze.

La donna non poteva chiedere che il suo matrimonio venisse sciolto, in quanto doveva sottostare alla volontà del marito cui era concesso anche di revocare il ripudio dato.

Alla donna non era dato di chiedere lo scioglimento neppure quando veniva maltrattata o addirittura abbandonata: in questi casi, talvolta, era previsto l'intervento della famiglia, favorito dal fatto che, proprio in previsione di simili casi, il dono nuziale del marito non veniva versato tutto al rappresentante della famiglia della sposa, ma se ne riservava una parte fino alla consumazione del matrimonio.

Neppure allontanandosi dalla famiglia la donna era libera di sottrarsi alla potestà del marito: doveva sempre comunque sottostare alle decisioni dell'uomo, il matrimonio restava valido fino a quando il marito rinunciava ai suoi diritti. La donna poteva solo spingere il marito all'atto di ripudio restituendo il *mahr* da questi versato e operando quindi una specie di riscatto.

Le forme di ripudio esistenti nella tradizione preislamica ricorrono di frequente anche dopo la «riforma» islamica, sia pure con qualche leggera modifica.

Un primo mezzo per sciogliere il legame coniugale è quello che gli studiosi islamici chiamano *bid'a*: un ripudio dato in circostanze e situazioni cui dovrebbe essere vietato: in periodo mestruale, dopo aver avuto rapporti sessuali con la donna durante il «ritiro legale» — *'idda* — ¹³ o proferendo in una sola volta le tre formule che danno effetto irrevocabile al ripudio.

Era considerato idoneo a rompere il matrimonio anche il giuramento di astinenza o *ila'*: un giuramento che faceva il marito di astenersi dal rapporto con la moglie; ed anche il *zihar*, che consisteva, presso gli arabi preislamici, in una frase che l'uomo rivolgeva alla moglie ¹⁴ e che dava luogo al ripudio perché significava l'in-

¹³ Per ritiro legale, *'idda*, si intende un periodo di tempo fino allo scadere del quale, la donna rimasta vedova ovvero ripudiata, non può contrarre nuove nozze, né può intrattenere rapporti sessuali.

¹⁴ «Tu sei per me come la schiena (*zihar*) di mia madre» in D. SANTILLANA, *op. cit.*, p. 269.

terdizione per l'uomo da ogni rapporto sessuale con la donna, doveva sortire lo stesso effetto.

Le innovazioni introdotte dall'Islam in questo campo sono notevoli. Senza dubbio ne modificano le forme, sono eliminate alcune contraddizioni stridenti con la nuova dottrina, ma il fondamento della famiglia rimane la parentela paterna e il rapporto giuridico matrimoniale è basato sulla sua natura contrattuale.

2. LA RIVELAZIONE CORANICA

L'Islam ha operato una profonda riforma che non ha modificato la struttura su cui poggiava la società araba preislamica, ne ha mutato i contenuti eliminando le tradizioni più arcaiche, lasciando intatte quelle su cui poi è stata abilmente costruita la nuova Comunità musulmana. Infatti il sistema giuridico islamico nasce in virtù della fusione tra le antiche tradizioni arabe e i nuovi principi dell'Islam, che penetrano soprattutto nei settori nei quali, alla luce della recente dottrina, le tradizioni si rivelano insufficienti.

La riforma islamica dell'istituto familiare poggia le sue basi su una famiglia patrilineare il cui nucleo si forma in virtù del matrimonio, riconosciuto come l'unica forma stabile di relazione uomo-donna. Si avverte dunque l'esigenza di dar vita ad un regime familiare più ordinato, esigenza che ha iniziato a manifestarsi anche a seguito della lenta evoluzione che investe la famiglia già nel periodo che precede la predicazione di Maometto.

Il Profeta non modifica sostanzialmente la struttura originaria della famiglia, ma su di essa innesta nuovi elementi che danno origine ad un diritto di famiglia, con effetti non solo nella sua cerchia ma anche per le successive generazioni musulmane. Il legame familiare accanto al legame religioso soppianta l'antica concezione preislamica della solidarietà tribale e della prevalenza del vincolo tribale su ogni altra forma di legame.

La famiglia crea il vincolo di sangue, la fede crea il vincolo con Allah, e attraverso Allah con tutti gli uomini.

Poste queste premesse, sulla base delle consuetudini preislamiche, Maometto opera gradualmente la sua «riforma», apportando

nello stesso tempo una regolamentazione sistematica dei rapporti di famiglia in tutta la loro struttura e organicità e modificando sostanzialmente la condizione della donna.

Benché gli autori più insigni non siano concordi nella interpretazione delle modifiche circa la situazione femminile, è certo che la donna viene comunque presa in considerazione sia per quel che riguarda la sottoposizione all'uomo¹⁵, sia per ciò che riguarda l'attribuzione di alcuni diritti fondamentali che nel periodo preislamico le erano preclusi.

È controverso, tutt'oggi, se gli interventi del Profeta siano stati effettivamente rivolti a favorire la condizione della donna e a farla uscire dalla completa sudditanza che le era propria. È doveroso comunque puntualizzare che se c'è stato riconoscimento di diritti fondamentali spettanti alla donna, questo non può essere attribuito alla magnanimità del Profeta — nell'intento di riscattare la donna e di riconoscerne altri ruoli oltre a quelli di moglie e madre — ma certamente va considerato in riferimento alla graduale evoluzione cui l'istituto familiare è soggetto nel periodo di passaggio dalla *jāhiliyya* alla Rivelazione.

Invero Maometto ha limitato la poligamia imponendo all'uomo un massimo di quattro mogli, ha lasciato però intatto il diritto di quest'ultimo di poter intrattenere rapporti sessuali con le schiave e le concubine¹⁶. Maometto ha anche modificato, e in un certo senso semplificato, i procedimenti di riconoscimento della paternità¹⁷, ha inoltre equiparato la condizione giuridica della prole naturale a quella legittima ed ha riconosciuto «una certa» capacità giuridica alla donna.

La donna non è più considerata bene trasmissibile, in quanto non è più una parte del patrimonio dell'uomo. A lei viene richiesto il consenso per contrarre matrimonio limitando quindi il potere

¹⁵ Cf. *Corano*, IV, 34.

¹⁶ Cf. *ibid.*, IV, 3, seppure in relazione alla necessità di attendere ai lavori domestici in caso di famiglia numerosa.

Secondo alcuni studiosi si tratterebbe di un problema di giustizia più che di libertà sessuale. A questo proposito cf. la Nota alla *Sura* IV, in *Il Corano*. Introduzione, traduzione e commento di F. PEIRONE, vol. I, Milano 1979, pp. 178ss.

¹⁷ Cf. *Corano*, II, 226-232; e LXV, 1-4.

del *walī*. A lei viene consegnato il *mahr* che ella può pretendere e che non deve mai esserle negato.

La donna è parte del matrimonio a tutti gli effetti e nell'ambito del matrimonio entrambi gli sposi godono di diritti e doveri reciproci ¹⁸.

La situazione muta in riferimento allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il *Corano* ¹⁹ e soprattutto molti *Hadīths* del Profeta, non si sono mostrati mai favorevoli al ripudio, ma non è mai stato possibile comunque abolirlo: il diritto al ripudio come mezzo di scioglimento del vincolo matrimoniale è rimasto prerogativa del marito.

Non sono mancati tuttavia gli interventi del Profeta in questi usi riprovevoli soprattutto attraverso effettive limitazioni tendenti a frenare l'uso indiscriminato di questa pratica molto frequente nella società araba.

Maometto ha vietato alcune forme di ripudio, di altre ancora ne ha temperato gli effetti, prolungandone i tempi di esecuzione attraverso modalità complesse, dando così possibilità alla coppia di riflettere, ed in caso di dissensi profondi ha prescritto il ricorso ad un «arbitro familiare» per tentare l'ultima possibile riconciliazione tra i coniugi ²⁰ prima del ripudio.

Nel caso si verifichi lo scioglimento del vincolo matrimoniale attraverso qualunque forma di ripudio, alla donna viene comunque assegnato un compenso, e può, nel caso di decesso del marito, concorrere con i figli e i parenti del marito defunto alla successione.

Questi i tratti fondamentali della «riforma» operata da Maometto. È da rilevare come, nonostante le innovazioni, non è sostanzialmente mutata la struttura organica dell'istituto familiare.

È evidente, comunque, come la «riforma» abbia determinato pur nei suoi ambiti molto limitati, un progresso graduale rispetto alle tradizioni preesistenti nella Penisola arabica, che porta alla elaborazione del nuovo sistema del diritto di famiglia.

¹⁸ Una schiava o una concubina in una relazione con un uomo non gode di alcun diritto. Questo è l'aspetto che distingue il matrimonio dal concubinato.

¹⁹ Cf. *Corano*, II 227, 229-232.

²⁰ Cf. *ibid.*, IV, 35.

3. LA FAMIGLIA NEI PAESI DEL MAGHREB

La realtà odierna, almeno in alcuni Paesi musulmani, si presenta ben diversa da quella struttura che ha caratterizzato la fase nomade delle genti musulmane, e bisogna sottolineare che tali fenomeni evolutivi non devono considerarsi come conseguenza della recezione della cultura occidentale — che pure ha influenzato, soprattutto le colonie francesi — bensì una maturazione delle società proiettate nel confronto con altri modelli ed altre strutture sociali molto diversi.

La struttura della famiglia nella comunità musulmana ha subito un cambiamento profondo in questo secolo, intorno agli anni '40, legato ai mutamenti di ordine economico e sociale che si susseguivano nei modelli e nella vita in società. Ed è dopo la seconda guerra mondiale che il processo evolutivo viene accelerato, in particolar modo nell'area del Maghreb, anche in seguito all'accesso all'indipendenza della regione.

La famiglia nella sua struttura si ridimensiona: non più una grande famiglia sottoposta all'autorità di un *pater* ma una famiglia «nucleare», nuova nell'impostazione fin dalla sua formazione.

Si nasce negli ospedali dove sono stati creati centri di protezione per la madre e per il bambino, i matrimoni sono meno sfarzosi in quanto non deve mettersi in mostra il prestigio della famiglia e inoltre — ed è molto importante — le unioni non sono più semplici contratti stipulati dalle famiglie, bensì frutto di libere scelte di giovani che consentono loro stessi alla creazione di una nuova famiglia.

In tutto questo cambiamento un ruolo molto importante è senza dubbio svolto da un nuovo sistema economico sostituitosi al sistema che reggeva un'economia strutturata secondo le esigenze di una popolazione divisa in diverse tribù.

Infatti il lavoro in agricoltura, organizzato con nuove metodologie, affidato ai singoli o alle cooperative, tende al raggiungimento di una determinata quantità di produzione opponendosi a quelli che erano i bisogni di sola sopravvivenza dei nomadi. Inoltre lo stesso significato del lavoro è cambiato: il commercio è articolato secondo nuovi canoni che interessano in particolare la distribuzio-

ne. Così come per alcune aree del mondo musulmano, è in espansione l'industria, in gran parte legata all'attività petrolifera.

Non meno rilevante è la funzione svolta dall'apparato dello Stato nel garantire la promozione dell'istituto familiare e dei suoi membri, assicurando un sistema di prevenzione sanitaria negli ospedali pubblici, permettendo ai giovani di accedere all'istruzione ed impegnandosi affinché tale diritto sia esteso a tutti i cittadini, sviluppando inoltre un sistema di sicurezza sociale, nell'intento di sostituire gli antichi legami di solidarietà su cui si fondava la famiglia.

È da sottolineare come gli Stati maghrebini in particolare, si pongano di fronte al mutamento della struttura familiare con l'obiettivo ben preciso di elaborare un nuovo modello che racchiuda in sé quelli che sono i valori della famiglia nella sua classica composizione. Si tratta, in fondo, di creare una famiglia basata sull'affetto e sul rispetto, sull'assistenza e la solidarietà tra i suoi membri, ed al tempo stesso immersa nella realtà contemporanea, che tenga cioè conto di un nuovo sviluppo sociale e di nuovi bisogni da cui gli stessi apparati statali non possono prescindere, sia nel momento legislativo che in quello di programmazione politica ed economica.

Nel Maghreb le strutture familiari stanno modificandosi — anche se in diversa maniera e con diversi effetti — tenendo conto delle situazioni di ogni Stato e delle predisposizioni dell'ambiente, spesso condizionato dalla resistenza delle più arcaiche tradizioni.

È da notare, innanzi tutto, che la separazione esistente tra il mondo rurale e la vita nelle città si rende molto evidente: sembra sia la sola città a recepire le tendenze evolutive che investono la vita della famiglia, mentre il mondo contadino rimane ancorato agli antichi usi, come, quanto agli aspetti legislativi, ad una integrale applicazione delle norme del diritto musulmano tradizionale. Ed è da questa dicotomia che si sviluppa la distinzione tra le tipologie della famiglia oggi esistenti negli Stati maghrebini.

Si distingue in primo luogo un tipo di famiglia «evolutiva». Tale famiglia è presente soprattutto nelle città, tra le classi più abbienti ed è strutturata sul modello occidentale. Al suo interno i membri hanno proprie responsabilità, ai giovani figli è riconosciuto il diritto di scegliersi il futuro coniuge senza alcuna costrizione

da parte dei genitori così come di concludere il matrimonio senza le formalità contrattuali proprie del matrimonio musulmano.

È una concezione molto moderna della famiglia (rispetto ai più generali costumi della popolazione) che sta avendo un effettivo inserimento nella società araba, e inevitabilmente sconvolge le tradizioni di una civiltà molto antica.

Al contrario la famiglia di tipo «conservatore», è tutta ancorata sulle tradizioni. È la tipologia esistente nelle campagne ma anche nelle piccole città: retaggio di una borghesia fedele alla cultura araba tradizionale, propende verso la fisionomia classica arabomusulmana della famiglia, e consequenzialmente verso l'affermazione e l'applicazione delle norme del diritto musulmano, sebbene di queste non si abbia più molto riscontro nelle regole dettate nelle moderne legislazioni.

Da ultimo una tipologia della famiglia che si colloca tra la famiglia tradizionale e la famiglia evolutiva, quasi a testimonianza della trasformazione in atto: pur accogliendo i nuovi spunti di riforma, è caratterizzata da una situazione di continuo riferimento, spesso conflittuale, con la cultura classica che continua a persistere soprattutto tra i ceti medio-borghesi.

Naturalmente tali tipologie si adattano alle diverse realtà dei Paesi del Maghreb in modi differenti.

Lo Stato tunisino ad esempio, incoraggia il tipo di famiglia evoluta; mentre non altrettanto può dirsi del Marocco, in cui la famiglia evoluta non sembra rappresentare il modello ideale, propendendo piuttosto verso la struttura classica dell'istituto familiare, ancorato alla più genuina tradizione arabo-musulmana.

In Algeria a prevalere sembra invece la tipologia intermedia, anche se con spiccate tendenze verso gli elementi tradizionali.

Le legislazioni in materia di famiglia della Tunisia, del Marocco e dell'Algeria rappresentano, in maniera diversa l'una dall'altra, una realtà in continua evoluzione, in quanto portatrici di un nuovo sviluppo dell'istituzione familiare rispetto alle norme del diritto tradizionale dei Paesi musulmani.

È un'ottica orientata verso la promozione della persona, con particolare riferimento alla condizione della donna e alla tutela dei diritti del fanciullo.

Una prima testimonianza del rispetto verso i singoli membri della famiglia è dato dall'aver determinato il limite della maggiore età, per proteggere i figli dall'autorità del padre che, secondo il diritto classico, gode del potere di intervento nella loro vita, determinandone le scelte e condizionandone le volontà. Ciò è vero ad esempio, nel caso del matrimonio, in cui per garantire maggiore libertà ai nubendi si è fissata un'età minima per contrarre matrimonio, prevedendo inoltre, per salvaguardare i giovani sposi dall'inesperienza, l'istituzione di un tutore matrimoniale cui è demandato l'onere di concedere l'autorizzazione al matrimonio di un soggetto che abbia raggiunto l'«età nubendi» ma non la maggiore età.

La promozione della persona si rileva altresì nelle norme che richiedono il consenso esplicito e diretto dei due sposi. Unica eccezione è la legislazione del Marocco che prevede ancora l'integrazione del consenso della donna da parte di un tutore matrimoniale, dimostrando la propensione per una più completa conservazione dei principi classici del diritto musulmano.

I legislatori concordano invece nell'abolire il diritto di coazione proprio del padre in base al quale si continua a considerare minore una figlia già maggiorenne.

La condizione giuridica della donna si rivela una costante preoccupazione dei legislatori maghrebini che tentano di limitare e in qualche modo di sopprimere le disuguaglianze esistenti tra l'uomo e la donna.

Considerazioni più generali sulla cultura islamica propongono poi che la prima causa dell'inferiorità della donna sia l'esistenza di un regime poligamico. La poligamia può considerarsi invece come conseguenza di quella inferiorità più volte sancita nei precetti del *Corano*. C'è da aggiungere che l'aver la Tunisia abolito la poligamia e il Marocco e l'Algeria averne limitato fortemente il ricorso, non dimostra l'intento dei legislatori di eliminare la disuguaglianza in cui versa la donna nei confronti dell'uomo: un intervento legislativo di tale portata può considerarsi una scelta fondata su un problema di ordine economico da cui non si può prescindere, e determinato dalla necessità di salvaguardare lo stesso nucleo familiare.

L'intento del legislatore di ristabilire una certa eguaglianza tra i coniugi è evidente nelle norme dettate per regolare i modi di scio-

glimento del matrimonio, in cui la donna, secondo i principi del diritto musulmano tradizionale, non gode di alcun potere di iniziativa. Lo testimonia il ripudio unilaterale, diritto di cui soltanto l'uomo può disporre usufruendo anche di alcuni mezzi particolari che lo rendono esecutivo e valido pur se attuato in condizioni contrarie a quelle previste dalle norme della legge islamica.

Ed è interessante cogliere nella legislazione del Marocco l'eliminazione di questi abusi: senza abolire l'istituto del ripudio, si è voluto riaffermare la validità del solo ripudio rispondente ai requisiti prescritti dal *Corano*.

L'Algeria invece, pur avendo introdotto il divorzio giudiziaro, riconosce ancora all'uomo il diritto di ripudiare, se pure sotto il controllo del giudice.

Il legislatore tunisino ha abolito definitivamente ogni forma di ripudio, ed ha previsto quale unico mezzo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale il divorzio giudiziario, nella prospettiva di collocare l'uomo e la donna su un piano di parità, disponendo entrambi dello stesso diritto di adire al giudice per ottenere il divorzio nei casi espressamente previsti dalla legge.

Da questi brevi accenni alle legislazioni della Tunisia, del Marocco e dell'Algeria in materia di diritto di famiglia appare evidente come la tutela e la promozione dei membri della famiglia siano l'obiettivo primario dei nuovi legislatori.

Ma questo non induce a pensare che vi sia stato un superamento della concezione islamica a vantaggio di nuove forme di mentalità di matrice occidentale, come potrebbe sembrare considerando la portata innovativa di alcune norme rispetto al diritto tradizionale. Più verosimilmente è da rilevare la presa di coscienza nei legislatori dei Paesi del Maghreb dei profondi mutamenti che stanno avvenendo nelle rispettive società con vivi fermenti ancora in evoluzione: mutamenti sollecitati certamente anche da influssi occidentali, ma che si svolgono e trovano giustificazione solo all'interno della cultura e della dottrina islamica.

ANNAMARIA PALANTONI